



*Segretariato Generale  
della Giustizia Amministrativa  
Ufficio unico contratti e risorse*

Prot. 18683 del 13/11/2019

**OGGETTO: CONDIZIONI GENERALI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO MEPA EX ART. 36 COMMA 2, LETT.B), D.LGS 50/2016, DEI LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI COPERTURA LIGNEA PRESSO PALAZZO SPADA.**  
**CIG: 8051958DEE – CUP B89I18000080001.**

**PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 173, prot. 4572/2019 del 07/10/2019, pubblicata in pari data sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione “Amministrazione Trasparente” e, successivamente, sul MIT “Servizio Contratti Pubblici”, questa Amministrazione ha deliberato di affidare l’appalto concernente i **“lavori urgenti di rifacimento di una porzione di copertura lignea presso Palazzo Spada”**.

L’invio del preventivo è richiesto agli operatori economici che, all’esito dell’avviso di avvio di indagine di mercato Prot. n. 16752 del 22/10/2019, sono risultati in possesso dei requisiti di invito di cui all’art. 2 del citato avviso.

Il contratto sarà affidato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), previa valutazione di almeno tre preventivi, ove pervenuti, dagli operatori economici consultati. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà in favore dell’O.E. che avrà presentato il preventivo con il miglior ribasso rispetto a quello complessivamente stimato dall’Amministrazione (criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis). L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche nel caso pervengano meno di tre preventivi validi.

Il CODICE IDENTIFICATIVO della procedura in oggetto è il n. **8051958DEE**.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Claudio Vecchi.

**2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

**2.1 DOCUMENTI DI PROCEDURA**

La documentazione della procedura di affidamento comprende:

1. Capitolato tecnico;
2. DGUE;
3. Modello dichiarazioni integrative;
4. Patto di integrità;
5. Modulo preventivo – offerta economica;
6. Documentazione Piano sicurezza;
7. Determina approvazione progetto definitivo;
8. Documentazione Progetto esecutivo (allegati da 8.1 a 8.5 RDO MEPA);
9. Autorizzazione Soprintendenza;
10. Documentazione Autorizzazione sismica (allegati da 10.1 a 10.4 RDO MEPA);
11. Documentazione integrazione Autorizzazione sismica (allegati da 11.1 a 11.2 RDO MEPA);
12. Calcolo manodopera e tabella ministeriale costo del lavoro;

La documentazione della procedura è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse. Gli ulteriori documenti per la stipula sono indicati all'art. 20.2.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite piattaforma **acquistinretepa.it**, entro e non **oltre il 28/11/2019**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **il 02/12/2019**, sempre mediante il portale MEPA.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di preventivo, l'indirizzo PEC, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di RDO sul MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate anche tramite piattaforma.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Le prestazioni dell'appalto sono i lavori di categoria prevalente OG2, come analiticamente descritti nel Capitolato tecnico e nei relativi documenti richiamati ed allegati alle presenti Condizioni generali. Attesi il particolare ambito di intervento (rifacimento copertura lignea di un edificio storico) e l'unitarietà dell'opera, non sono previsti lavori di categoria scorporabile.

3.2 L'importo complessivo stimato dall'amministrazione è pari ad € 127.617,40 iva esclusa così composto:

a) importo soggetto a ribasso € 83.834,56 (ottantatremilaottocentotrentaquattro/56) Iva esclusa, per la parte lavori.

Al suddetto importo vanno aggiunte le seguenti somme non soggette a ribasso:

b) importo degli oneri per la sicurezza, pari a € 35.295,44 (trentacinquemila duecentonovantacinque/44) Iva esclusa, non soggetto a ribasso;

c) importo per prestazioni in economia e rimborso materiali, pari ad € 8.487,40 (ottomilaquattrocentoottantasette/40) Iva esclusa non soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di cui al punto a) comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in € 46.064,00.

L'indicazione di livelli inferiori di manodopera rispetto a quelli richiesti comporterà la non valutazione del preventivo. L'applicazione un diverso CCNL rispetto a quello della Tabella Ministeriale in all. 12 dovrà essere specificata nel preventivo. In tal caso l'operatore economico dovrà garantire l'utilizzo di manodopera di livello corrispondente.

3.3 Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

## 4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA

La durata massima dell'appalto è di 220 giorni naturali e consecutivi, a far data dalla data del verbale di consegna dei lavori. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario, nella sola ipotesi prevista dall'art. 107, comma 5, d.lgs n. 50/2016 (impossibilità di rispettare il termine suddetto per cause non imputabili all'appaltatore).

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 8 d.lgs n. 50/2016, nel caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali imprese consorziate il consorzio concorre, quali di esse eseguiranno la prestazione. A quest'ultime è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. Nel caso il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) concorra in proprio, le imprese consorziate non possono partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non essendo previste opere scorporabili, non possono partecipare alla gara RTI in forma verticale.

## 6. REQUISITI GENERALI

1. Sono esclusi dalla valutazione del preventivo gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

## 7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

I concorrenti, a pena di non valutazione del preventivo inviato devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i..

### 7.1 possesso dell'attestazione SOA OG2.

**7.2** In caso di non possesso della SOA l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, DPR 207/2010, nonché del **requisito generale di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a), ossia:** Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. I requisiti, sono dichiarati in sede di preventivo con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

### 7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ecc.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Nei casi di cui alle lett. e); f); g) del citato art. 45 l'operatore economico che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è assimilato alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto. 7.1: qualora la mandataria/operatore economico capofila sia in possesso della SOA OG2, gli altri operatori economici mandanti/consorziati/aggregati possono in alternativa

possedere la SOA OG2 ovvero i requisiti di cui all'art. 90, 1 comma DPR 207/2010, nella misura minima prevista dal successivo art. 92, comma 2.

In alternativa, i requisiti di cui al punto 7.2. devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 % (art. 90 comma 2 DPR 207/2010). Le quote di partecipazione all' RTI, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti e quote percentuali dei lavori che saranno svolte dall'impresa mandataria e dalle mandanti.

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili:

In virtù dell'art. 216, comma 14, d.lgs n. 50/2016, i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al punto 7.1 o in alternativa di cui al punto 7.2 in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove compatibili.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti e quote percentuali dei lavori che saranno svolte dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

## **8.AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice è ammesso l'avvalimento.

## **9.SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione (ovvero non valutazione) del preventivo ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla procedura.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## **10.GARANZIE**

### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato e precisamente di importo pari ad € 2.552,35 (duemilacinquecentocinquantadue/35), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. Per l'aggiudicatario la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari si applica quanto previsto dall'art. 93 comma 9 d.lgs n. 50/2016.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito; essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre anche una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione (non valutazione) del preventivo - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 10.2 GARANZIA definitiva e polizza ASSICURATIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a quella prevista all'art. 4 con decorrenza dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrono i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

2. La polizza assicurativa è prestata dalla Società nei termini di cui all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

## 11. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento dell'appalto, ogni operatore economico invitato e interessato a presentare un preventivo, è tenuto ad effettuare un sopralluogo preventivo di cognizione dei luoghi dove sarà espletato l'appalto medesimo. Il mancato espletamento del sopralluogo obbligatorio è causa di non valutazione / esclusione del preventivo eventualmente inviato. L'amministrazione rilascerà all'uopo apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.

Con la presentazione del preventivo, gli operatori economici accettano integralmente tutta la documentazione della presente procedura. La società aggiudicataria non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione del preventivo stesso.

Il sopralluogo andrà effettuato nei giorni **dal 19 al 27/11/2019** – esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 09:00 alle ore 15:30, previo appuntamento da concordare inviando entro massimo le ore 13,00 del giorno precedente il sopralluogo (18/11/2019) una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: [c.vecchi@giustizia-amministrativa.it](mailto:c.vecchi@giustizia-amministrativa.it), e per conoscenza a: [m.dangelo@giustizia-amministrativa.it](mailto:m.dangelo@giustizia-amministrativa.it); [m.primavera@giustizia-amministrativa.it](mailto:m.primavera@giustizia-amministrativa.it); [e.arcoraci@giustizia-amministrativa.it](mailto:e.arcoraci@giustizia-amministrativa.it). Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata.

Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività istituzionali, potrà partecipare una sola persona per società.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico munito di documento di identità, o da soggetto all'uopo delegato in possesso di apposita delega scritta, con acclusa copia del documento di identità del delegante.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all'altro. A tal fine si sottolinea che le sedi di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli interessate dall'appalto si trovano all'interno della ZTL.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE.

L'operatore economico dovrà far pervenire, a pena di esclusione, un preventivo e la relativa documentazione richiesta dalle presenti condizioni generali entro e non **oltre il 4/12/2019 ore 9.30**.

Lo strumento informatico che sarà utilizzato al mero fine di richiedere e ricevere contestualmente i preventivi da

parte di tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse all'invio dei medesimi, è la RDO MEPA.

Pertanto per poter partecipare tutti gli operatori dovranno essere in possesso di iscrizione in corso di validità al MePa ed abilitazione in corso di validità al bando **“OG2 lavori di manutenzione – beni patrimonio culturale”** prescelto dall'amministrazione in quanto più conforme da un punto di vista tecnico alle sue esigenze.

Saranno prese in considerazione soltanto i preventivi pervenuti entro il termine stabilito.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE ed il preventivo devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) (All. 2).

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e potranno essere redatte mediante l'allegato modello predisposto dall'Amministrazione (all. 3).

La documentazione non costituente dichiarazione sostitutiva, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.

Non saranno valutati i preventivi plurimi, condizionati, tardivi, alternativi o espressi in aumento o diminuzione rispetto all'importo come sopra stimata.

Il preventivo vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione del medesimo.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità del preventivo la procedura sia ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermarne la validità sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di presentazione del preventivo fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente all'invio del preventivo.

L'offerta sarà composta da n. 2 (due) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 “Documentazione Amministrativa”;
- 2- Busta virtuale n. 2 “preventivo”.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta 1, che verrà aperta per prima, è causa di esclusione (non valutazione) del preventivo.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, ed in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di detti elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina la non valutazione del preventivo;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione del preventivo;
- la mancata presentazione di elementi a corredo del preventivo (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione del preventivo;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo del preventivo, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione (non valutazione) del preventivo.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante non valuterà il preventivo.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, gli operatori economici a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

La prima busta virtuale, denominata “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative (V. allegato 3), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### **14.1 Documento di gara unico europeo**

L’O.E. compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla procedura secondo quanto di seguito indicato. IL DGUE pur non essendo obbligatorio per il tipo di procedura è utilizzato dalla Stazione appaltante per maggior praticità.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore  
L’O.E. rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

L’O.E rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avalvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;

5) PASSOE dell’ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

L’O.E., pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

L’O.E. dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste all’art 80 d.lgs n. 50/2016 (Sez. A-B-C-D).

AVVERTENZE: Per quanto riguarda i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, d.lgs 80/2016 le stesse vanno dichiarate anche per il subappaltatore solo nel caso di tipologie di appalti di cui all’art. 105, comma 6; ove del caso la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b) va integrata nel DGUE indicando se l’impresa ha presentato domanda ai sensi dell’art. 161 R.D. 267/1942 (concordato preventivo).

Parte IV – Criteri di selezione

L’O.E. dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando le singole sezioni della citata Parte IV, corrispondenti ai requisiti richiesti all’art. 7 delle presenti condizioni generali;

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati (non compilare).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di consultazione.

### **14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **14.2.1 Dichiarazioni integrative**

Le dichiarazioni devono essere presentate:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per

conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R.445/2000, secondo il modello di cui all'allegato 3 con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, **comma 5 c) bis, c) ter, c) quater, f-bis e f-ter** del Codice;
2. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):  
che i soggetti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione sono:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

oppure

che non vi sono nell'impresa altri soggetti rilevanti ai fini dell'art. 80, comma 3, oltre al soggetto firmatario della presente dichiarazione;

3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. dichiara di aver visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, il contenuto della documentazione allegata alla RDO MEPA;

5. accetta il patto di integrità allegato alla RDO MEPA;

6. che la consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi, è la seguente: \_\_\_\_\_

7. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):

- che per lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'esecuzione dell'appalto è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure

- di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure

- che si avvarrà, in caso di stipula del contratto d'appalto, di un operatore economico iscritto alla white list;

8. dichiara (CANCELLARE LE OPZIONI CHE NON INTERESSANO):

di autorizzare qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;

10. di impegnarsi a stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 6 del capitolato tecnico in caso di aggiudicazione della presente procedura;

11. che la persona che ricoprirà l'incarico di direttore tecnico è dotato dei requisiti prescritti nell'art. 13, comma 3, lett. a del DM 154/2017;

12. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. \_\_\_\_\_;

13. che i mezzi e le attrezzature che verranno impiegate sull'appalto rispettano i criteri definiti dal d.lgs 17/2010 s.m.i. e che provvederà ad eseguire la relativa manutenzione presso le officine autorizzate;

14. che in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;

15. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale .....; partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati

membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

**14.2.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. Garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 10.1;
2. Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore, da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all'interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente; Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:  
3. Copia conforme della/e certificazione/i di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;  
inoltre, allega:  
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente;  
5. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione (allegato 4);

**14.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, riuniti, consorziati ecc.**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 12 ed inserite nell'apposita casella "eventuali atti relativi a RTI e Consorzi" della busta virtuale del MEPA documentazione amministrativa.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori o la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) e dichiarazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, o la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti una dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- una dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori o la percentuale di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c):

- atto costitutivo e statuto del consorzio (copia con attestazione di conformità all'originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- dichiarazione se il Consorzio concorre in proprio ovvero con indicazione della/e impresa/imprese per il quale il Consorzio concorre e designate per l'esecuzione delle prestazioni
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori, o la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre ed indicati come esecutori.

Si ricorda che, a pena di non valutazione del preventivo ed esclusione dalla procedura, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all'offerta economica.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 –PREVENTIVO”

Una seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – preventivo”, dovrà contenere oltre la scheda di offerta predisposto dal MEPA, anche il modello allegato 5 dal quale risulta:

- a) la percentuale di ribasso offerta sull'importo della componente lavori come indicati all'art. 3 delle presenti condizioni generali (e quindi su € 83.834,56 - ottantatremilaottocentotrentaquattro/56 Iva esclusa).
- b) l'importo IVA esclusa, della componente lavori determinato in applicazione della percentuale unica di ribasso di cui alla precedente lett. a). DETTO IMPORTO DOVRA' COINCIDERE CON QUELLO INSERITO NELLA SCHEDA MEPA “OFFERTA ECONOMICA” alla voce “Valore dell'offerta per il Lotto”;
- c) l'importo in misura fissa degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 35.295,44 (trentacinquemiladuecentonovantacinque/44) Iva esclusa;
- d) importo per prestazioni in economia e rimborso materiali, pari ad € 8.487,40 (ottomilaquattrocentoottantasette/00) Iva esclusa non soggetto a ribasso;
- e) l'importo, IVA esclusa complessivamente offerto, costituito da gli importi b) + c) + d) che non potrà in nessun caso superare € 127.617,40 al netto dell'IVA. Nel preventivo dovranno essere indicati, analiticamente le seguenti voci di costo ai fini della valutazione di congruità dell'offerta:
  - la stima del costo della manodopera e degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
  - il costo dei materiali per la realizzazione dei lavori;
  - le spese generali;
  - gli utili d'impresa;

Nel caso di subappalto, l'O.E. dovrà indicare nel DGUE la volontà di ricorrere al subappalto e la quota che intende subappaltare nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto e le prestazioni oggetto del subappalto. Si ricorda che in assenza di questa indicazione il subappalto è vietato.

Inoltre si tenga conto che:

1. tutti i predetti valori devono essere indicati nell'all. 5, sia in cifre che in lettere con al massimo due decimali e senza arrotondamenti, fatta salva la percentuale di ribasso che andrà indicata facendo seguire all'unità tre decimali e senza arrotondamenti;
2. in caso di discordanza tra l'importo offerto per la componente lavori nell'allegato 5 e quello indicato nella scheda MEPA - offerta economica, prevale l'importo indicato nell'allegato 5. L'amministrazione procederà, in ogni caso a verificare la percentuale di ribasso indicata nell'allegato 5 e nel caso si riscontri una percentuale di ribasso diversa da quella indicata procederà al ricalcolo dell'importo offerto per tale componente, nonché dell'importo globale offerto di cui alla lett. e). La percentuale indicata nell'all. 5, come verificata dall'amministrazione, sarà utilizzata per il calcolo dell'anomalia ove previsto e per la formazione della graduatoria;
3. resta inteso che in sede di stipula l'importo complessivo del contratto è quello risultante dalla somma degli importi fissi non soggetti a ribasso (lett. c e d) e dell'importo di cui alla lett. b) eventualmente ricalcolato ai sensi del precedente n. 2.

L'offerta MEPA ed il modello 5 devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'ESCLUSIONE (non valutazione) dell'offerta/preventivo:

- la mancanza o la mancata sottoscrizione dell'offerta economica;
- la presentazione di un preventivo con importi in aumento rispetto a quello indicato alla lett. a);
- la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, d.lgs. 50/2016.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, d.lgs.50/2016.

È stato stimato un costo della manodopera pari ad € 46.064,00 (quarantaseimilasessantaquattro/00). L'incidenza della manodopera è stata calcolata considerando il costo medio orario del lavoro di cui al DM 04/03/2015 – tabella imprese edili ed affini - provincia di Roma (allegato 8).

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, d.lgs. 50/2016 s.m.i.

## 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI: APERTURA DELLA BUSTA 1

La prima seduta virtuale pubblica avrà luogo, salvo diversa comunicazione, - **il giorno 04/12/2019 alle ore 10,30** sul portale MEPA.

Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- a) aprire la busta virtuale 1 – “Documentazione Amministrativa” dei concorrenti che hanno presentato offerta nei

- termini prescritti;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
  - c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:

- a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i preventivi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **18. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2**

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, dopo aver proceduto, ove ne ricorrono i presupposti, alla scelta del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2 bis del d.lgs n. 50/2016, apre la busta virtuale n. 2 contenente il preventivo e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria dei preventivi ammessi e propone all'amministrazione l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato miglior offerente.

## **19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Ai sensi dell'art. 97 comma 8, del d.lgs n. 50/2016, nel caso i preventivi ammessi siano in numero di 10 o superiore, si procederà all'esclusione automatica dei preventivi che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come determinata ai sensi del citato art. 97 commi 2 e 2 bis. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero dei preventivi ammessi è inferiore a 10.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 non si procede al calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis citati.

Nel caso di offerte anomale la stazione appaltante procede, in ogni caso, a richiedere le spiegazioni di cui all'art. 97 comma 4, d.lgs n. 50/2016 ed alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.

A tal fine il RUP assegna all'Operatore economico un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di spiegazioni scritte. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un ulteriore termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest'ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Potrà essere esclusa l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.

## **20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **20.1 AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta virtuale pubblica, redige la graduatoria dei preventivi ammessi ed esaminati. Nel caso di più preventivi con eguale ribasso, il RUP inviterà i rispettivi O.E. a presentare un nuovo preventivo con offerta migliorativa. Nel caso di ulteriore parità il preventivo migliore verrà individuato mediante sorteggio pubblico.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, procede comunque alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, salvo che tale valutazione non sia stata già effettuata in sede di verifica dell'anomalia.

Con determina dirigenziale si procederà all'approvazione del preventivo risultato migliore ed all'individuazione dell'operatore economico che lo ha presentato come affidatario del contratto, salvo i controlli e le verifiche di legge. Detta determina di aggiudicazione sarà resa conoscibile a tutti gli effetti di legge mediante pubblicazione

sul sito internet della G.A. sez. amministrazione trasparente e sul sito del MIT e ne sarà data comunicazione agli OE tramite pec.

In particolare, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente con cui la stazione appaltante ha deciso di stipulare il contratto.

Prima della stipula, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente primo nella graduatoria dei preventivi ammessi di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante, revocerà la determina di approvazione del preventivo ed individuazione dell'operatore economico stipulante, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà quindi, con le stesse modalità di cui sopra, in favore dell'OE successivo in graduatoria, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore dell'O.E. collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria dei preventivi.

La stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il diritto recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

La stipula dell'ordinativo verrà comunicata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 76 del Codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare il contratto qualora il preventivo non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno l'interesse pubblico dell'appalto.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto anche in presenza di un solo preventivo valido purché ritenuto congruo e conveniente per la stessa.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente procedura, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

## 20.2 STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dalla determina di approvazione del miglior preventivo pervenuto ed ammesso, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di stipula:

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2
- c) Copia del contratto di assicurazione, come previsto dall'art. 6 del Capitolato tecnico;
- d) dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
- e) Comunicazione dei sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata (eventuale);
- f) Contratto di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) da presentarsi entro e non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto d'appalto (eventuale);
- g) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- h) Contratto con operatore iscritto alla white list (eventuale).

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice (fallimento dell'O.E. ecc.) la stazione appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria dei preventivi, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

La consegna dei lavori verrà effettuata nel termine di 45 giorni dalla stipula del contratto e con le modalità stabilite dall'art. 5 DM MIT 7 marzo 2018 n. 49.

## 21 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DI ESECUZIONE-PENALI

### 21.1 fatturazione, tempi e modalità di pagamento

Durante la vigenza del contratto i compensi corrisposti all'O.E. verranno liquidati, in acconto, con stato di avanzamento lavori intermedio al raggiungimento di un valore di lavori pari almeno ad Euro 50.000,00 al lordo del ribasso d'asta. Il pagamento è eseguito, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 1, entro 30 giorni dalla data di rilascio

del certificato di pagamento da parte del R.U.P. A tal fine il RUP rilascia detto certificato entro 7 giorni dall'adozione del S.A.L..

Il saldo verrà liquidato dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 235 comma 2 DPR 207/2010, si procede al pagamento della rata a saldo previa emissione del certificato regolare esecuzione e a condizione del rilascio da parte dell'operatore economica di apposita fideiussione. A tal fine il RUP rilascia il certificato di pagamento entro 7 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

Gli importi del S.A.L. intermedio e del saldo sono individuati applicando la percentuale di ribasso offerta ed aggiungendo la corrispondente aliquota dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza.

Il costo determinato per gli oneri della sicurezza è pari a € 35.295,44, corrispondente al 42,1 % dell'importo dei lavori.

L'importo dovuto per le prestazioni in economia da espletarsi a consumo ossia su richiesta dell'amministrazione sarà liquidato secondo l'effettivo consumo unitamente al corrispettivo per i lavori.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo dell'Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Tutti i corrispettivi come sopra determinati saranno corrisposti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla O.E. affidatario, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

Il suddetto termine di pagamento rimane sospeso dal giorno dell'inoltro del certificato all'O.E. al giorno della ricezione della fattura sulla Piattaforma di pagamento.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura elettronica deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale.: **80427570587** denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali codice univoco ufficio: **G105F5; e CIG 8051958DEE – CUP B89I1800008000**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

## 21.2 Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali riportate nell'art.11 del Capitolato, che si intendono qui integralmente richiamate.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati alla procedura.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

## 21.3 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali in relazione a quanto riportato nel Capitolato o negli altri atti della procedura;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita nel corso dell'esecuzione di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- mancata stipulazione della polizza assicurativa così come previsto nel capitolato tecnico.
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di procedura e dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

## 21.4 Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
- b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'approvazione del preventivo o alla stipula, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

## 21.5 Cessione del contratto, cessione del credito

1. E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

## 21.6 Obbligo della Riservatezza e Sicurezza

L'Impresa è obbligata a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Impresa si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Impresa è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

## **22. TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

## **23. DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

E' escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal co. 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

## **24. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio di Stato – Segretariato generale della Giustizia amministrativa, con sede in Roma – Palazzo Spada, Piazza Capo di Ferro, 13 (00186).

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente dell'Ufficio Unico Contratti e Risorse, Dr. Marcus Giorgio Conte, contattabile al seguente indirizzo di PEC: cds-ufficiogare@ga-cert.it.

Responsabile della protezione dei dati personali è il Magistrato Consigliere di Tar dott. Diana Caminiti, i cui dati di contatto sono i seguenti: PEC: rpd@ga-cert.it; E-MAIL: rpd@giustizia-amministrativa.it;

L'O.E. dà il proprio consenso affinché i dati personali siano raccolti in conformità alle disposizioni di legge vigenti e con il fine di consentire l'espletamento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sia nell'ipotesi di costituzione di un rapporto contrattuale sia per l'adozione di misure precontrattuali; la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è quindi costituita dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario per la conclusione del contratto; in mancanza di essi, l'amministrazione sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale o di dare esecuzione allo stesso.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia possono venirne a conoscenza i soggetti o le persone che operano sotto l'autorità diretta del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati personali, quindi i dipendenti dell'amministrazione; inoltre i dati potranno essere comunicati a quei soggetti la cui comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea (es. Legge 241/90, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza, della magistratura, ecc.).

I dati personali dell'interessato verranno trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e, comunque, per tutta la durata del rapporto precontrattuale e/o contrattuale in capo all'aggiudicatario e, nel caso di apertura di precontenziosi e/o contenziosi, fino alla loro definitiva risoluzione.

L'amministrazione assicura all'interessato l'esercizio del diritto di accesso ai suoi dati personali e la rettifica, la

cancellazione o la limitazione degli stessi, il diritto di opporsi al loro trattamento e il diritto alla portabilità. La legge attribuisce, inoltre, all'interessato il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personalii, osservando le modalità presenti nel Regolamento UE 2016/679 e le istruzioni pubblicate sul sito web [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

## **26. RECAPITI DI CONTATTO**

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura l'Ing. Claudio Vecchi (e-mail c.vecchi@giustizia-amministrativa.it tel. 06/68275010) oppure il Dott. Avv. Leonardo Cipriano (e-mail l.cipriano@giustizia-amministrativa.it tel. 06/68272601).

### **Sommario**

<b>1. PREMESSE</b>	1
<b>2. DOCUMENTAZIONE DELLA PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b>	1
<b>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	2
<b>4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA</b>	2
<b>5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b>	2
<b>6. REQUISITI GENERALI</b>	3
<b>7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE</b>	3
<b>8. AVVALIMENTO</b>	4
<b>9. SUBAPPALTO</b>	4
<b>10. GARANZIE</b>	4
<b>11. SOPRALLUOGO</b>	5
<b>12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE</b>	5
<b>13. SOCCORSO ISTRUTTORIO</b>	6
<b>14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"</b>	7
<b>15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 2 –PREVENTIVO"</b>	10
<b>16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	10
<b>17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI: APERTURA DELLA BUSTA 1</b>	10
<b>18. APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 2</b>	11
<b>19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>	11
<b>20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b>	11
<b>21 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DI ESECUZIONE-PENALI</b>	12
<b>22. TRASPARENZA</b>	15
<b>23. DIRITTO DI ACCESSO</b>	15
<b>24. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI</b>	15
<b>25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	15
<b>26. RECAPITI DI CONTATTO</b>	16